

COMITATO 21 & 33
per la libertà di espressione
e di insegnamento



Istituto "Enrico Mattei"
di Aiti Studi sul
Vicino e Medio Oriente

Roma, 20 giugno 2009

Convegno

SYLVIA STOLZ **E GLI ALTRI**

**Leggi antinegazioniste, leggi memoriali,
mandato di cattura, decisioni-quadro e
direttive europee: l'Europa sta entrando
nel tunnel di un nuovo totalitarismo?**

Intervento

Avv. Ludwig Bock

difensore dell'avv. Sylvia Stolz

RA L. BOCK, LIEBFRAUENSTR. 10, 68259 MANNHEIM

LIEBFRAUENSTR. 10
68259 MANNHEIM

TEL: 0173-32 450 32
FAX: 0621-79 92 747
MAIL: rabock@freenet.de

BANKVERBINDUNG:

POSTBANK KARLSRUHE
BLZ: 660 100 75
KTO: 236 784759

28.11.2009

In Germania Sylvia Stolz è il più noto avvocato difensore dei revisionisti. Lei stessa è una revisionista convinta.

Non è stato però sempre così. In precedenza, come lei stessa ha dichiarato davanti alla Corte, era convinta della veridicità dell'olocausto.

In particolare, dopo aver letto i libri dell'ex giudice Dr. Stäglich, "Der Auschwitz-Mythos", e del chimico German Rudolf "Lezioni sull'Olocausto", ha mutato le sue opinioni. Silvia Stolz è certa che l'olocausto, così come viene presentato all'insegna del *politicamente corretto*, non ha avuto luogo.

In particolare la Stolz ritiene che nell'ambito della persecuzione contro gli ebrei negli anni tra il 1933 e il 1945, non sia esistita alcuna distruzione *industriale* degli ebrei mediante il gas. Tale affermazione sarebbe una grande menzogna con risvolti

politici.

Coloro che affermano l'olocausto, possono fare riferimento unicamente alle asserzioni di testimoni - talvolta estorte con la tortura - e alle confessioni degli accusati. Questo ad esempio è il caso del comandante di Auschwitz, duramente torturato. Tali affermazioni sono prive di qualunque valore: non esiste nemmeno una sola prova oggettiva.

Sylvia Stolz ha difeso molti revisionisti. I più conosciuti sono Ernst Zündel e German Rudolf. Essi sono stati accusati in diversi processi penali contro revisionisti di avere negato l'olocausto con le loro istanze e le loro prese di posizione e di aver in tal senso istigato la popolazione.

Nel periodo tra il 15 novembre 2007 e il 14 gennaio 2008 hanno avuto luogo nel corso del processo di primo grado 15 udienze relative al procedimento contro di lei davanti alla Corte regionale di Mannheim ed è stata condannata per istigazione della popolazione ad una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi. A questa va poi aggiunta l'interdizione dalla professione per 5 anni.

Contro questo verdetto da parte nostra è stato fatto ricorso.

La Corte Federale ha poi in parte annullato questa sentenza con un'ordinanza ma ha confermato il giudizio di colpevolezza e l'interdizione dalla professione. Nel processo di secondo grado che ha avuto luogo dal 14 marzo all'8 maggio 2009 con nove udienze, si è soltanto parlato della quantità della pena che è stata fissata a 3 anni e 3 mesi. Il mandato di cattura è stato mantenuto e adesso Sylvia Stolz si trova in prigione ininterrottamente dal 14 gennaio 2008.

Nel corso del processo di primo grado lei stessa ha rilasciato una dichiarazione che chiarisce l'intera problematica. Desidero perciò sottoporvela con le sue stesse parole:

La Dichiarazione di Sylvia Stolz

Considerazione introduttiva alle prove formulate circa la questione olocausto

La giuria popolare, prima della discussione sugli argomenti probatori da me prodotti, dovrebbe sottoporre ai giudici i seguenti interrogativi:

- 1) possono i giudici condannare per negazione dell'olocausto, anche se essi stessi sono convinti che l'evento indicato con questa parola (l'annientamento del popolo ebraico) non ha avuto luogo o sono essi stessi a causa del loro giuramento che li vincola, impediti di giudicare secondo verità e giustizia? (Questa domanda è da distinguere accuratamente dalla domanda se i giudici che credono nell'olocausto, nei processi sull'olocausto possono porre alla base del loro giudizio l'olocausto come realtà storica senza una propria verifica).
- 2) è impensabile che un giudice che oggi ancora crede fermamente alla realtà dell'olocausto, domani si lasci convincere con argomenti oggettivi che è in errore?

- 3) è fuori luogo che un avvocato difensore confidi che un giudice non emetterebbe una sentenza di condanna per negazione dell'olocausto qualora fosse convinto che l'olocausto non ha avuto luogo?
- 4) non è compito di un avvocato difensore di operare con argomentazioni e suggerimenti che possano influire sul convincimento del giudice a favore del suo assistito, scuotendone la fede nell'olocausto?
- 5) può il legislatore vietare ad un giudice di indagare la verità e di constatarla tramite una sentenza ?
- 6) può il legislatore vietare ad un giudice di porre alla base del suo giudizio ciò che ritiene essere vero ?
- 7) può il legislatore prescrivere ad un giudice di quali realtà deve tener conto nella formulazione del suo giudizio ?
- 8) o non è prerogativa dei tribunali, quella di esaminare e di stabilire sotto propria responsabilità e in autonomia personale dalle vicende, i fatti ai quali la legge ricollega gli effetti giuridici ?
- 9) il paragrafo 130 sezione 3 dello StGB (Codice di procedura penale) prescrive che i giudici devono porre alla base del loro giudizio il fatto che sotto il regime nazionalsocialista il governo del Reich, nell'ambito dei suoi poteri, ha pianificato, ordinato e in parte realizzato l'annientamento fisico del popolo ebraico con lo sterminio di massa di ebrei nelle camere a gas mediante l'insetticida Zyklon B, soprattutto nei campi di Auschwitz, Belzec, Majdanek, Sobibor e Treblinka ?
- 10) sarebbe giusto condannare un accusato anche per negazione dell'olocausto, se questo non ha avuto luogo ?
- 11) su cosa si fonda il non valore dell'azione e la punibilità della negazione se l'asserito olocausto non ha mai avuto luogo ?
- 12) come si può concepire come disturbo della quiete pubblica lo sforzo contro le menzogne della storia che ha come obiettivo quello di aprire uno squarcio nella verità storica?
- 13) non è forse proprio la menzogna storica circa la distruzione fisica degli ebrei europei ciò che disturba la quiete pubblica ?
- 14) la particolare considerazione dei tribunali verso gli ebrei a causa del loro destino di perseguitati contro i negatori dell'olocausto, con un richiamo alla dignità umana. non si fonda su un circolo vizioso, vale a dire su un ragionamento sbagliato dato che proprio questo destino di perseguitati nella forma dell'olocausto viene messo in discussione dal revisionismo con argomenti oggettivi ?
- 15) può l'ebraismo a causa del destino patito durante il Terzo Reich pretendere che il popolo tedesco debba accettare come verità storica, senza un minimo di indagine, ogni esagerazione della sofferenza, come anche la confutabile affermazione dello sterminio nelle camere a gas con l'insetticida Zyklon B?
- 16) può il legislatore vietare ad un difensore di criticare i pregiudizi di un giudice che danneggiano il suo assistito, con una relazione oggettiva che possa confutarli e richiedendo prove adeguate ?
- 17) è ammissibile una sentenza di condanna in uno Stato di diritto, quando all'accusato è fatto divieto con la minaccia di una incriminazione da parte del tribunale di esibire prove che attestino la sua innocenza o che lo si opprime con forza?

- 18) è ritenuta possibile e ammissibile nella giurisprudenza e in generale da parte del Tribunale per la Difesa della Costituzione la messa in discussione della paleosità di avvenimenti storici sulla base di nuove conoscenze come ad esempio nel caso dello sterminio di intellettuali e di ufficiali polacchi nella foresta di Katyn ?
- 19) quali motivazioni giuridiche sono ipotizzabili per cui quanto sopra non possa valere per la supposta paleosità dell'olocausto ?
- 20) da chi e come sono state evinte le conoscenze che pure giustificano il giudizio di valore per le quali l'olocausto è una realtà palese ?
- 21) L'evento indicato come olocausto è una realtà o no ?
- 22) Qual' è il nocciolo della questione che si intende con l'espressione olocausto ?
- 23) la convinzione che l'olocausto non abbia avuto luogo, infrange le categorie mentali ? E quali sarebbero queste categorie ?
- 24) esiste una misura che determina quanto numerose e ponderose debbano essere le argomentazioni oggettive che contestano la realtà dell'olocausto per poter criticare la paleosità dell'olocausto ? **(fine della dichiarazione di Sylvia Stolz)**

Nel processo contro Ernst Zündel la Corte penale ha rifiutato tutte le argomentazioni addotte dalla difesa in quanto prive di importanza. C'è da aspettarsi che questa Corte **(che processa Sylvia Stolz)** ne segua l'esempio, ritenendo probabilmente che la Corte federale copra questa distorsione delle leggi.

Nell'udienza del 4 dicembre 2007, allorchè ho potuto ancora rivolgere alcune domande al testimone Meinerhagen (si tratta del Giudice presidente nel procedimento contro Ernst Zündel) gli ho chiesto:

“Era consapevole che un imputato di negazione dell'olocausto attende e possa attendere che il suo difensore faccia valere proprio i dubbi che ci sono nei confronti dell'olocausto ?”

A tale domanda il testimone ha così risposto:

“che sia un legittimo interesse dell'imputato è la cosa più naturale del mondo, ma il difensore ha il dovere di chiarire al suo assistito che ciò non è permesso perché infrange l'ordine giuridico. Di dubitare, secondo la legislazione giuridica non c'è alcun motivo. L'olocausto è un fatto palese e non ha più necessità di alcuna prova”
Più chiaramente non si sarebbe potuto dire.

Ciò che davanti al tribunale per un imputato è *“la cosa più naturale del mondo”* - le indagini che conducono alla sicura assoluzione - infrange la legislazione giuridica della Germania Federale e i difensori sono costretti a porsi come strumenti disponibili di questa barbarie. Quegli avvocati che non sono pronti a sottomettersi, sono anch'essi puniti come negatori dell'olocausto.

Con questo testo **si vuole** mostrare all'opinione pubblica interessata che tale prassi non è nient'altro che la giustizia che si autoelimina.

L'olocausto è nella rappresentazione un complesso di avvenimenti a dir poco enormi. Un evento storico dicono gli uni, "un mare di menzogne" asseriscono gli altri. Tra i due campi infuria una guerra di religione.

Se ci si propone di estinguere una grande montagna, costituita da miriadi di chicchi di sabbia, e a tale scopo si porta via un secchio pieno di sabbia, c'è sempre ancora la stessa montagna come una realtà che si può vedere, ispezionare, misurare e fotografare. Il prelevamento di un secchio pieno di sabbia sarebbe senza significato per questa realtà che è in questo senso come una montagna. Si può però tornare più spesso con un secchio e nel modo descritto ridurre la montagna.

Si può osservare allo stesso modo la montagna dell'olocausto. Ma essa non esiste da sola, è circondata da un poderoso muro, denominato palesità, che deve rendere la montagna impenetrabile. Per poter riempire anche un solo secchio di sabbia bisogna prima riuscire ad aprire in questo muro una breccia. Come fare? Non si deve esaminare la solidità del materiale di cui il muro è costituito e cercare il punto debole nel quale poter effettuare più facilmente il primo squarcio ?

Quel che deve essere palese è un evento storico. Ma palese è un evento storico non perché lo dice la Corte suprema **del paese dove si è svolto**. A chiunque abbia tutti e cinque i sensi a posto, appare chiaro che nel nostro paese i giuristi dell'olocausto partono dal punto di vista contrario e cioè che, per loro, l'Olocausto è un fatto palese perché è la Corte suprema a dirlo.

Ma "palesità" di un fatto è un giudizio di valore che dal canto suo si fonda su – differenti – fatti. La palesità di un evento storico non cade dal cielo e non nasce nelle aule del tribunale. Il divenire palese di un fatto è una circostanza di spazio e di tempo, dunque una realtà nel senso del diritto **probante che proprio non è palese**. Il divenire palese di un fatto nelle indagini giudiziarie dunque deve essere esaminato e verificato come ogni altro fatto non palese.

Si deve dunque distinguere se viene prodotto un argomento di prova al fine di dimostrare la non veridicità di un evento storico contemporaneo che è considerato palese, oppure se la produzione delle prove mira unicamente a dimostrare il giudizio di merito "palese" come non giustificato, laddove continua a sussistere la realtà del fatto che viene indicato come palese.

Nell'ambito di tale problematica nella memoria difensiva di Ernst Zündel del 18 ottobre 2008 ho riportato quanto segue:

La palesità dell'olocausto è criticabile

Nelle aule giudiziarie della Germania Federale adesso si erge la verità contro le menzogne dei nostri nemici. Essa si imporrà per il semplice motivo che la verità è riconosciuta e ha iniziato il suo cammino. Nessuna menzogna può resistere davanti alla verità una volta che questa sia riconosciuta. La difesa attaccherà con ogni mezzo che ha a disposizione il dogma della palesità dell'olocausto e mostrerà come questa

sin dall'inizio sia stata simulata nel quadro della conduzione della guerra delle potenze nemiche contro il Reich tedesco.

“Palesità” nel senso del Paragrafo 244 sezione. 3 S. 2 StPO (.....) è un giudizio di valore. E come tale essa può essere attaccata con argomenti probanti nel processo penale. (Segue un'ampia citazione dalla pertinente materia giuridica):

Dopo, Silvia Stolz citava da una disposizione del Comitato di petizione del Parlamento Tedesco

....
“E' da considerare che la palesità non necessariamente continuerà a restare immutata per sempre. Nuove esperienze o eventi possono venire ad aggiungersi e permettendo di giustificare un giudizio differente. Se gli interessati presentano queste circostanze fino adesso non ancora considerate e dibattute, la palesità perde di efficacia e si presenta il bisogno di nuove prove. In tal modo l'imputato e il suo difensore hanno la possibilità con argomenti oggettivi fondati di ottenere un'assunzione delle prove anche su fatti palesi. La decisione sulla palesità di un fatto spetta nel senso del paragrafo 244 StPO esclusivamente al Tribunale che la riconosce ed è subordinato al principio della indipendenza dei giudici. Nelle singole istanze può seguire inoltre un giudizio differente.”

Silvia Stolz così continua:

La fragile palesità degli eventi storici

Palesi sono gli eventi storici allorchè risultano dimostrati sulla base della ricerca storica e di conseguenza ciascuno senza una specifica competenza può trarne insegnamento dai libri di storia, dalle enciclopedie e da analoghe opere di consultazione. Se però la giustezza di un evento nell'ambito della storiografia viene messa in discussione, non è allora valido per tutti, in quanto a suo riguardo si è scritto e diffuso molto. Alla fine circa la palesità di un evento storico decide la convinzione comune della ricerca storica.

Si perviene così allo stabilire la indiscutibilità di ciò che la comunità degli storici ritiene per vero. Come può però sussistere questo discorso della indiscutibilità se i dubbi che mettono in discussione con argomentazioni oggettive ciò che si ritiene per vero vengono messi a tacere dal diritto penale e le loro opere storiche vengono messe al bando ?

L'indiscutibilità di un evento storico è irrinunciabile per l'accoglimento della sua palesità ma questa viene carpita proprio con la premessa della palesità, con i mezzi della giustizia penale.

La giustizia della Repubblica federale tedesca si aiuta a tale riguardo con un'argomentazione circolare: essa divide gli storici e i ricercatori come segue: gli autori che sostengono la versione desiderata sono considerati scienziati e hanno peso nelle analisi e nelle indagini, gli autori che invece contestano la versione desiderata vengono indicati come “estremisti politici” che contestano per evidente

stupidità, animosità e malevolenza. Le loro opere sono considerate pseudoscientifiche (segue una citazione dalla letteratura specifica). Esse non sono prese in considerazione. Così la versione ufficiale della palesità viene difesa con la palesità della versione ufficiale.

....

Per quale motivo l'ebraismo mondiale non ha già nel 1945, quando il ricordo era ancora fresco, preteso che venisse indagato l'affermato sterminio, e che i responsabili venissero imputati delle loro responsabilità ? Conosce il romanzo *Il testimone ebreo* che ad esempio premio Nobel in Elie Wiesel ha presentato come un rapporto sulle esperienze fatte in gioventù?

Come è possibile che un dichiarato predicatore di odio possa essere insignito del premio Nobel per la pace ?

Numerosi testimoni sono stati sbugiardati dagli storici revisionisti, ma non questi testimoni bensì i ricercatori sono stati trascinati in giudizio per negazione dell'olocausto.

In generale fonti affidabili e accessibili dalle quali sia possibile ricavare il sapere circa la storia degli anni tra il 1933 e il 1945 non sono presenti. I vincitori della seconda guerra mondiale, al fine di perseguire i loro obiettivi militari e nella prosecuzione della guerra in contrasto con il diritto internazionale, hanno messo in piedi una intensa propaganda menzognera contro il Reich e contro il popolo tedesco, impedendo ogni libera ricerca storica. Il popolo tedesco è stato derubato della sua storia. La libera indagine storica deve sottostare alla politica storica dei vincitori.

Allegata a queste considerazioni è stata prodotta una summa dei diversi scritti di German Rudolf, Herbert Pitlik, Serge Thion, Arthur Butz e Jürgen Graf, in qualità di prove documentali.

Per la rilevanza della decisione, Sylvia Stolz ha specificato.

Ciò che conta è solamente l'esistenza di opere storiche indicate in dettaglio. In queste opere l'evento che vale come palese, e cioè che l'ebraismo è diventato vittima di quell'insieme di fatti che si riassume sotto la denominazione di olocausto, viene contestato con argomentazioni oggettive. Per questo non si può più parlare di palesità dell'olocausto. Piuttosto la palesità dell'olocausto in riferimento alla "negazione dell'olocausto", deve diventare oggetto di una nuova indagine,

Il Tribunale ha respinto questa come tutte le altre argomentazioni. Esse sono state definite prive di significato in quanto l'olocausto è un fatto palese.

Così funziona la macchina repressiva contro le opinioni malviste, macchina che si serve della giustizia tedesca.

Un cambiamento non è in vista.

A tale riguardo dovrebbero valere le parole del **ministro degli esteri finlandese**:

I parlamenti e i governi non dovrebbero mai tentare di stabilire quali verità storiche sono consentite.

(Traduzione di N.C.)